



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-SAIE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012745 - 27/06/2014 - USCITA

ANCI

Autorità per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico

ANIGAS

ASSOGAS

CINSEDO

FEDERUTILITY

IGAS

UPI

Oggetto: Linee Guida su criteri e modalità operative applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale- Errata Corrige

Si segnala che nella versione del 7 aprile 2014 del documento in oggetto, approvato con DM 22 maggio 2014, sono stati evidenziati degli errori materiali che vengono corretti con il documento errata corrige del 27 giugno 2014 allegato.

Il Direttore Generale
Ing. *Giulio Dialuce*



**Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di
rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale**

Errata Corrige

27 Giugno 2014



Il documento Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile contiene i seguenti errori materiali:

1. Nel capitolo 12 “Valore dei misuratori” le parole:

“Per le valutazioni con data di riferimento 2013 (e comunque successive al 28 febbraio 2012):

- a. *Qualora più del 50% dei punti di riconsegna con misuratori $\geq$ G40 non sono conformi alla deliberazione dell'Autorità 631/2013/R/gas e s.m.i., i misuratori convenzionali non conformi non contribuiscono al valore di rimborso, in quanto, ai sensi dell'articolo 31, comma 31.2, dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas, la situazione è tale da richiedere l'avvio di un provvedimento sanzionatorio;*
- b. *Qualora vi siano punti di riconsegna con misuratori di calibro $>$ G40 non conformi alla deliberazione dell'Autorità 631/2013/R/gas e s.m.i, ma in misura non superiore al 50%, i misuratori convenzionali sono valorizzati come specificato al paragrafo 12.2, tuttavia dal valore di rimborso viene detratto due anni della penale annua prevista dall'articolo 31, comma 31.1 e Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas a copertura delle maggiori spese a cui il gestore subentrante potrebbe incorrere.*

Per le valutazioni con data di riferimento successiva al 30 dicembre 2004 le precedenti previsioni hanno validità anche ai misuratori con calibro compreso fra G10 e G40, inclusi.”

sono sostituite, in conformità con la deliberazione dell'Autorità 631/2013/R/gas, con le parole:

“Per le valutazioni con data di riferimento 2013 (e comunque successive al 28 febbraio 2012):

- a. *Qualora più del 50% dei punti di riconsegna con misuratori $>$ G40 non sono conformi alla deliberazione dell'Autorità 631/2013/R/gas e s.m.i., i misuratori convenzionali non conformi non contribuiscono al valore di rimborso, in quanto, ai sensi dell'articolo 31, comma 31.2, dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas, la situazione è tale da richiedere l'avvio di un provvedimento sanzionatorio;*
- b. *Qualora vi siano punti di riconsegna con misuratori di calibro $>$ G40 non conformi alla deliberazione dell'Autorità 631/2013/R/gas e s.m.i, ma in misura non superiore al 50%, i misuratori convenzionali sono valorizzati come specificato al paragrafo 12.2, tuttavia dal valore di rimborso viene detratto due anni della penale annua prevista dall'articolo 31, comma 31.1 e Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas a copertura delle maggiori spese a cui il gestore subentrante potrebbe incorrere.*

Le precedenti previsioni hanno validità anche per i misuratori con calibro G40, per valutazioni con data di riferimento successiva al 30 dicembre 2014, e per i misuratori con calibro G25 e G16, per valutazioni con data di riferimento successiva al 30 dicembre 2015.”

2. La Tabella 3 dell'allegato 2 è sostituita dalla seguente tabella



Tabella 3 dell'Allegato 2 - Variazione media annua degli investimenti fissi lordi riferita all'anno 2013 come anno di riferimento del valore di rimborso

Anno di realizzazione cespiti	Indice investimenti fissi lordi
1952	33,696
1953	34,330
1954	34,888
1955	34,870
1956	33,875
1957	32,933
1958	33,693
1959	33,931
1960	32,569
1961	31,433
1962	30,152
1963	27,891
1964	26,723
1965	26,638
1966	25,922
1967	25,069
1968	24,506
1969	23,140
1970	20,366
1971	19,339
1972	18,723
1973	15,623
1974	12,055
1975	10,282
1976	8,594
1977	7,319
1978	6,464
1979	5,619
1980	4,536
1981	3,710
1982	3,224
1983	2,890
1984	2,646
1985	2,427
1986	2,339



1987	2,241
1988	2,122
1989	2,013
1990	1,888
1991	1,783
1992	1,716
1993	1,653
1994	1,598
1995	1,536
1996	1,486
1997	1,446
1998	1,422
1999	1,401
2000	1,362
2001	1,331
2002	1,297
2003	1,271
2004	1,232
2005	1,194
2006	1,166
2007	1,137
2008	1,102
2009	1,069
2010	1,071
2011	1,045
2012	1,014
2013	1,000